



**Regione Siciliana**

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA  
PESCA MEDITERRANEA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA  
EX DIPARTIMENTO REGIONALE INTERVENTI STRUTTURALI  
SERVIZIO 7 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO PROGRAMMAZIONE E  
GESTIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA**

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 2000, n° 10;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 840 del 24/02/2014 con il quale è stato conferito alla Dr.ssa Barresi Rosarial'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo RURale e della Pesca Mediterranea in esecuzione della delibera di Giunta n° 12 del 4/2/2014;
- VISTO** il D.D.G.5266 del 24/07/2012 del Dip. Interventi Strutturali per l'Agricoltura, è assegnato al Dott. Salvatore Gufo l'incarico di Dirigente del Servizio VII° - Tutela e Valorizzazione del Patrimonio Faunistico Siciliano Programmazione e Gestione dell'Attività Venatoria.
- VISTA** la nota n. 18957 del 03/03/2014 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha disposto che gli incarichi conferiti ed i relativi contratti dei dirigenti continuano ad avere validità sino alla data di effettiva riorganizzazione del Dipartimento;
- VISTA** la L.R. 1 settembre 1997, n.33 recante: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna-selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;
- VISTO** in particolare l'art.25 della predetta legge regionale;
- VISTO** il D.A. n.571 del 5/03/98 con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende agro venatorie di cui all'art. 26 della L.R. 33/97;
- VISTA** l'istanza presentata presso la Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina in data 16/09/2014, con la quale il signor Alfano Antonio, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28/06/1956 chiede l'istituzione di una azienda faunistico venatoria, da denominare "Il Feudo di Oliveri" sita in agro di Oliveri ( ME)
- VISTA** la documentazione relativa alla richiesta avanzata dal signor Alfano Antonio, trasmessa con nota prot. 4217 del 06/10/2014 assunta al protocollo di questa Amministrazione con numero 77583 del 08/10/2014;
- VISTO** il verbale istruttorio, redatto dal Dott. Giovanni Dell'Acqua e dal Dott. Carlo Amico in data 3 ottobre 2014, con il quale gli stessi esprimono parere favorevole all'istituzione dell'Azienda Faunistico venatoria " Il Feudo di Oliveri";
- VISTA** la documentazione integrativa trasmessa dalla RFV di Messina con nota prot. N° 4382 del 22 ottobre 2014;
- VISTA** la nota 81736 del 23/10/2014 con la quale questo Servizio ha trasmesso la documentazione all' ISPRA per il parere di competenza;
- VISTO** il parere favorevole reso dall'ISPRA con nota 45786 del 07/11/2014;
- CONSIDERATO** che l'ISPRA con il parere fa rilevare alcune criticità in merito alla gestione faunistico- venatoria;
- CONSIDERATO** che l'ISPRA evidenzia che l'azienda faunistico venatoria " Il Feudo di Oliveri" ricade nell'areale di presenza della Lepre Italica e della Coturnice di Sicilia;
- RITENUTO** che l'azienda possiede i requisiti previsti dall'art.25 della l.r.33/97 e del il D.A. n.571 del 05/03/98;

**VISTA** la nota n° 00888686 del 28/11/2014 con la quale la prefettura di Messina comunica che nei confronti del signor Antonio Alfano nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28/06/1956 non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 159/2011;

**RITENUTO** quindi, di potere procedere all'istituzione dell' Azienda faunistico venatoria "Il Feudo di Oliveri"

**CONSIDERATA** la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla L.R. 12 agosto 2014 n 21 art.68;

Ai sensi delle vigenti disposizioni:

## D E C R E T A

**ART.1)** E' autorizzata l'istituzione dell' azienda faunistico - venatoria "Il Feudo di Oliveri" sita in agro del comune di Oliveri (ME) estesa per complessivi ha 255.63.48 così individuata in catasto:

:foglio-di-mappa-n.6 particelle nn. 9 -12 - 45 - 46 -47-58 -3-6 -85 -10 – 50 – 72;

**ART. 2)** Nell'azienda faunistico venatoria " Feudo di Oliveri" il ripopolamento con conigli selvatici provenienti da allevamento, per motivi sanitari e conservazionistici, potrà essere effettuato solamente in casi eccezionali e comunque su autorizzazione della ripartizione faunistico venatoria di Messina, con soggetti provenienti da allevamenti riconosciuti dall' Amministrazione regionale;

**ART. 3)** Ai fini della tutela e della conservazione della Lepre Italica e della Coturnice di Sicilia, nell'azienda faunistico - venatoria " Feudo di Oliveri" non è consentita l'immissione di Cinghiali e dovrà essere prevista una zona di rifugio, in cui è interdetta l'attività venatoria, estesa non meno del 5% della superficie aziendale;

**ART. 4)** Nell'azienda faunistico venatoria " Feudo di Oliveri" non è consentita l'immissione di specie alloctone per la Sicilia;

**ART. 5)** La Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina , in ottemperanza a quanto disposto dall'Assessorato Regionale dell'Economia -Dipartimento Regionale Finanze e Credito, con circolari prot. n. 9846 e 9847 del 02/07/2010 è obbligata a subordinare il rilascio del presente provvedimento assoggettato a tassa, alla produzione, da parte del richiedente, della quietanza di pagamento del tributo, (art.2 D.P.R. 641/72) ed alla verifica dell'esattezza della misura corrisposta, nonché del corretto versamento alla Regione Siciliana, quale Ente impositore destinatario del gettito;

**ART. 6)** Al signor Alfano Antonio nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28/06/1956 è fatto obbligo di presentare, almeno tre mesi prima della scadenza del quinto anno dalla concessione rilasciata con il presente provvedimento, i piani indicati al comma 3 dell'articolo 25 della LR 33/97;

**ART.7)** E' fatto obbligo alla signor Alfano Antonio nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 28/06/1956 C.F. LFNNTN56H28A63H nella qualità di titolare concessionario dell'azienda faunistico venatoria "Il Feudo di Oliveri" di rispettare gli impegni assunti con la documentazione presentata a corredo dell'istanza e le prescrizioni previste dal presente provvedimento;

**ART.8)** L'inadempienza agli obblighi derivanti dall'applicazione della L.R. 33/97 e successive modifiche ed integrazioni,dei criteri di cui al D.A.n.571 del 5/03/98, ed agli obblighi di cui ai precedenti articoli,nonché alle eventuali ulteriori norme che l'Amministrazione ritenesse opportuno prescrivere, comporterà la revoca della presente concessione;

**ART.9)** La U.O. n. 52 - Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto Ufficio a disposizione degli interessati.

**Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito web dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca mediterranea.**

Palermo, 18 DIC. 2014



Dirigente del Servizio 7  
(ott. Salvatore Gufo)